



Circolare n. 104

Al personale docente
Al personale ATA

Al DSGA

Al sito web
Agli atti

Oggetto: Fruizione dei permessi per il diritto allo studio

Si informano i soggetti in indirizzo che l'USR Calabria, con Nota prot. 7293 del 30/10/2023 (che si allega alla presente unitamente al modulo di richiesta), ha comunicato che tutto il personale interessato potrà produrre domanda per usufruire dei permessi delle 150 ore **entro e non oltre il 15 novembre 2023** così come previsto dall'art. 5 dell'Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sui Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio - Triennio 2023/2025 che recita: *“La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali, territorialmente competenti, entro il 15 novembre dell'anno precedente a cui si riferiscono i permessi”*.

Nella domanda, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

- ✓ nome e cognome, luogo e data di nascita;
- ✓ tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;
- ✓ grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- ✓ l'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
- ✓ l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio.

Si ricorda infine che l'art. 11 comma 5 della suddetta Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, prevede espressamente che: *“E' consentita la produzione di domanda anche fuori i termini previsti, per quei corsi banditi successivamente (e/o banditi e per i quali non è ancora conclusa la relativa procedura) e ricadenti tra quelli previsti dall'art. 3, c. 4, del presente articolo, nonché nell'ipotesi di contratti a tempo determinato (annuali o fino al 30 giugno) stipulati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento”*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Michela Adduci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993